

2. Propone, per ciò che si riferisce agli altri oggetti contemplati dalla petizione dell'avvocato Costi, l'ordine del giorno.

Il *presidente*: Domando all'Assemblea se intenda approvare le conclusioni del rapporto. (*L'Assemblea approva.*) Invito il rappresentante Foscarini a leggere l'altro rapporto delle petizioni.

Il *rappresentante Foscarini relatore*: Il cittadino Francesco Gnoato chiede che sia determinato da quest'Assemblea, che, trattandosi di pignoramenti di libri, e di vendite di essi all'asta pubblica, debba il cursore essere accompagnato da un perito libraio. Nessuno degli individui di questa Commissione considerò tale proposizione come meritevole d'essere presa in esame, dacchè si aumenterebbero senza necessità le spese degli atti esecutivi, e perchè l'interesse medesimo delle parti è una sufficiente guarentigia contro gl'inconvenienti temuti dal proponente.

La Commissione pertanto propone ad unanimità l'ordine del giorno.

Il *presidente* pone a'voti, per alzata e seduta, l'ordine del giorno, che resta adottato. Indi invita il relatore della Commissione, incaricata dell'esame sulla proposta Ferrari Bravo riguardo all'inamovibilità de' giudici, a leggerne il rapporto.

Il *rappresentante B. Benvenuti relatore*: Il rappresentante Ferrari Bravo vi propone di dichiarare inamovibili i giudici; e ciò per l'effetto ch'essi non possano essere nè destituiti, nè contro lor voglia traslocati o pensionati, nè privati del beneficio della pensione, se non in conseguenza di una condanna per delitto, emessa dall'autorità giudiziaria.

Non v'ha dubbio che alla retta amministrazione della giustizia è necessaria la indipendenza dei giudici nell'esercizio del lor ministero, e che questa indipendenza non è che una menzogna finchè la loro sorte trovisi abbandonata all'arbitrio di un poter superiore.

Ma affinchè il principio della inamovibilità dei giudici torni realmente proficuo, è mestieri che la sua applicazione sia accompagnata da alcune guarentigie suggerite dalla ragione e dalla esperienza, le quali impediscano ch'esso divenga sorgente di gravissimi abusi. È mestieri, cioè, che apposite leggi regolino la nomina dei giudici, determinino i casi nei quali ponno essere destituiti, traslocati o privati degli emolumenti annessi alla loro carica, e statuiscano le forme del giudizio che in simili casi dev'essere profferito. È mestieri insomma, che al principio dell'inamovibilità sia coordinato l'intero sistema della giudiziaria organizzazione.

Questa ovvia considerazione non è sfuggita ai legislatori, che proclamarono la inamovibilità dei magistrati; e ne abbiamo una prova nella recente Costituzione francese, la quale, mentre li dichiara inamovibili, assoggetta la loro nomina e la loro destituzione ad alcune condizioni e ad alcune formalità fissate da apposite leggi.

Nulla, o pressochè nulla di tutto ciò nelle leggi che ancor ci governano, poichè il principio della inamovibilità non era adottato nell'Austria. Nello stato attuale della nostra organizzazione giudiziaria sarebbe quindi inopportuno il volerlo introdurre fra noi. Estenderlo poi a tutti gl'individui ch'esercitano presentemente le funzioni di giudici, sarebbe, non che inopportuno, sommamente pericoloso. Infatti, se tale dovesse essere la vostra deliberazione, voi non solamente sancireste con